

MISURE STRAORDINARIE DI SICUREZZA PER LO SVOLGIMENTO DEL PUBBLICO SPETTACOLO DENOMINATO “COMBATTENTE TOUR” DELLA CANTAUTRICE FIORELLA MANNOIA PREVISTO PER IL GIORNO 17° GIUGNO 2017.

IL SINDACO

CONSIDERATO che in data 17 giugno 2017 si terrà in centro storico un concerto dell'artista Fiorella Mannoia;

DATO ATTO che lo svolgimento del pubblico spettacolo risulta programmato in Corso Mazzini nel tratto ricompreso tra l'accesso a Piazza Garibaldi sul lato ovest e Piazzale Carducci/intersezione Via Carlo V sul lato est;

VISTI:

- l'art. 80, comma 1 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18/06/1931 n. 773 s.m.i., che prevede l'acquisizione del parere preventivo della Commissione di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo ai fini della valutazione della sicurezza del luogo presso il quale verrà tenuto un pubblico spettacolo;
- il progetto sottoposto all'esame della Commissione Comunale di Vigilanza per i Locali di Pubblico Spettacolo, che in data 25/05/2016 ha espresso parere favorevole come da Verbale n. 4 del 25/05/2016 relativamente ad analogo concerto di Francesco De Gregori del giugno scorso;
- il sopra richiamato Verbale n. 4/2016 della C.C.V.L.P.S., tra le cui prescrizioni figura il ritiro di ogni struttura mobile sotto ai portici di entrambi i lati di Corso Mazzini nel tratto interessato dall'evento;

CONSIDERATO:

- che le strutture ed attrezzature allestite per il concerto del 17 giugno risultano essere compatibili a quelle sottoposte alla commissione di vigilanza sopra richiamata in occasione del concerto di Francesco De Gregori, svoltosi lo scorso anno, e che per tale ragione la manifestazione è stata considerata ripetitiva;
- che nella giornata dell'evento è prevista in centro storico una forte affluenza di pubblico;
- che si rende pertanto necessario adottare ogni accorgimento atto a tutelare la pubblica incolumità, ivi compreso il rapido deflusso del pubblico e dei residenti in Corso Mazzini in caso di eventuale evento calamitoso o sovraffollamento del luogo;



CITTÀ DI
CORREGGIO

- che il progetto, approvato in occasione del concerto di De Gregori, individua quali vie di deflusso del pubblico i portici lato nord e lato sud di Corso Mazzini;
- che in tali tratti di portici insistono diverse attività commerciali, alcune delle quali risultano intestatarie di concessioni di occupazione di suolo pubblico per la posa di espositori merci, distese di tavoli e sedie e altri accessori, la cui permanenza riduce l'ampiezza della sezione di portico, con l'effetto di limitare la potenziale capacità di deflusso delle vie d'esodo individuate dalla Commissione di Vigilanza;

VISTO l'art. 8, comma 1 del Regolamento comunale di Polizia Urbana approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 16/04/2009 s.m.i.;

RITENUTO di provvedere in merito;

con i poteri dell'art. 50, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali";

ORDINA

- 1) alle attività commerciali e ai pubblici esercizi ubicati sotto i portici di Corso Mazzini nell'area ricompresa tra l'orologio all'imbocco con Piazza Garibaldi e Piazzale Carducci/intersezione con Via Carlo V e di seguito indicati:
 - MINI BAR con sede in Corso Mazzini n. 30 - concessione prot. 6111 del 29.03.2016;
 - TATA STEFY di Bertini Stefania con sede in Corso Mazzini n. 44/C - concessione prot. 9872 del 24.05.2016;
 - DA ANNA SNC con sede in Corso Mazzini n. 44/E - concessione prot. 05972 del 24.03.2016;
 - NORMA con sede in Corso Mazzini n. 27/b – concessione prot. 06026 del 25.03.2016;
 - CAFFÈ AI PORTICI, con sede in Corso Mazzini n. 25/e – concessione prot. 05945 del 24.03.2016
 - CAFE' POLITEAMA con sede a Correggio, Corso Mazzini 29/b – concessione prot. 05941 del 24.03.2016;

la sospensione delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico per distese permanenti o temporanee nella giornata di sabato 17 giugno 2017 dalle ore 18.00 alle ore 24.00 ed il contestuale ritiro dal suolo pubblico, da parte degli Operatori, delle strutture mobili e degli elementi di arredo, quali a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: fioriere, strutture divisorie, tavoli, sedie, ombrelloni removibili con struttura in legno o ferro, espositori, bacheche e ogni altra tipologia di manufatto amovibile appoggiato a terra, ecc.. ;



**CITTÀ DI
CORREGGIO**

- 2) ad ogni altra tipologia di attività di qualsiasi natura non compresa tra quelle di cui al punto 1, la rimozione di eventuali strutture mobili e/o manufatti appoggiati a terra;
- 3) è fatto divieto a chiunque di collocare lungo i porticati individuati come vie di fuga, come sopra descritto in dettaglio, biciclette ed ogni tipo di struttura o manufatto da collocarsi a terra tali da impedire il deflusso del pubblico in caso di emergenza;
- 4) è fatto assoluto divieto a chiunque di introdurre nell'area dello spettacolo bottiglie e bicchieri di vetro;
- 5) è vietata la vendita, per tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e per gli esercizi di vendita al dettaglio all'interno dell'area delimitata ad ovest da via Circondaria, a nord da viale Vittorio Veneto, ad est da viale Cottafavi e a sud da viale Battisti, di bevande in bottiglia di vetro;
- 6) divieto di somministrazione di bevande e bicchieri di vetro all'esterno degli esercizi all'interno dell'area delimitata ad ovest da via Circondaria, a nord da viale Vittorio Veneto, ad est da viale Cottafavi e a sud da viale Battisti;

Le violazioni alle disposizioni di cui ai sopra riportati punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6 saranno sanzionate ai sensi dell'art. 650 Cod. Pen. nonché dell'art. 81 del Regolamento di Polizia Urbana (sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 150,00), qualora il fatto non costituisca più grave reato.

INVITA

gli operatori commerciali su area pubblica itineranti al rispetto delle zone di inibizione del commercio itinerante su area pubblica come previsto dal Regolamento comunale all'uopo approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 26/02/2016, art. 2.

Le violazioni alle disposizioni del Regolamento comunale per le attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante saranno sanzionate ai sensi dell'art. 6 dello stesso.

DISPONE CHE

- 1) la presente Ordinanza sia notificata a tutti gli operatori commerciali e agli esercenti all'interno del perimetro delimitato ad ovest da via Circondaria, a nord da viale Vittorio Veneto, ad est da viale Cottafavi e a sud da viale Battisti nonché ad ogni altra attività di qualsiasi natura che si affacci sotto ai portici di Corso Mazzini;
- 2) la presente Ordinanza venga altresì trasmessa, per quanto di rispettiva competenza:



CITTÀ DI
CORREGGIO

- alla Questura di Reggio Emilia
- al Corpo di Polizia Municipale Unione Comuni Pianura Reggiana
- alla Stazione Carabinieri di Correggio
- al Comando Provinciale Vigili del Fuoco;

3) la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio per 10 giorni naturali e consecutivi e venga altresì pubblicata sul sito web istituzionale dell'Ente al fine di darne la massima diffusione.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 07/08/1990 n. 241, avverso la presente Ordinanza, è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna competente per territorio nei termini di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione.

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente dell'Area Amministrativa ing. Fausto Armani.

IL SINDACO
D.ssa Ilenia Malavasi

